

Le disposizioni emergenziali D.L. 18/2020

art. 67, c. 1 e 4, D.L. 18/2020

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

Art.68 D.L. 18/2020

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Art 67

- 1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio **2020** i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori
- 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art 67 cosa sospende?

1. **Sono sospesi** dall'8 marzo al 31 maggio **2020 i termini**

relativi alle attività di:

- liquidazione,
- controllo,
- accertamento,
- riscossione e
- contenzioso,
- da parte degli uffici degli enti impositori

Circolare 6/2020

La citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

Art 67 cosa sospende?

- NORMA RIVOLTA ALLE ATTIVITA' DEGLI ENTI IMPOSITORI
- **ATTIVITA' TRIBUTARIE** NON SUBISCONO DANNO PER MATURAZIONE TERMINI
- NON RIGUARDA I VERSAMENTI DISCIPLINATI DALL'ART 68
- NON SONO BLOCCATE COMPLETAMENTE LE ATTIVITA'
- SI POSSONO PREDISPORRE GLI ATTI
- SI POSSONO EMETTERE ATTI
- SI POSSONO SPEDIRE ATTI, SIA VIA POSTA CHE TELEMATICA

Art 67 quali effetti derivano dalla sospensione?

- 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'[articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), [l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#).

Circolare 6/2020

Il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la sospensione.

Art 67 quali effetti derivano dalla sospensione?

Anno imposta	Termine accertamento per omesso parziale versamento pre-covid	Termine accertamento per omesso parziale versamento post covid
2015	31/12/2020	26/03/2021
2016	31/12/2021	26/03/2022
2017	31/12/2022	26/03/2023
2018	31/12/2023	26/03/2024
2019	31/12/2024	26/03/2025

Art 67 quali effetti derivano dalla sospensione?

Anno imposta	Termine accertamento per omessa-infedele dichiarazione pre-covid	Termine accertamento per omessa-infedele dichiarazione post covid
2014	31/12/2020	26/03/2021
2015	31/12/2021	26/03/2022
2016	31/12/2022	26/03/2023
2017	31/12/2023	26/03/2024
2018	31/12/2024	26/03/2025

Art. 68

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

- 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al **((31 dicembre)) 2020**, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli [articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. **Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159](#).**

Art. 68

Art. 68

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'[articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#), e alle ingiunzioni di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'[articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Quali atti rientrano nell'ambito dell'art. 68?

- Tutte le entrate tributarie e non tributarie
- Riferite a
 - Cartelle di pagamento
 - Avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle entrate (art. 29-30 D.L. 78/2010)
 - Avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle dogane (art. 2 D.L. 16/2012)
 - Ingiunzioni fiscali
 - Accertamenti esecutivi degli enti (art. 1, c. 792, L. 160/2019)

Quali atti rientrano nell'ambito dell'art. 68?

- Secondo le circolari n. 5 e n. 6/2020 dell'Agenzia delle entrate l'art. 68 riguarda gli atti di accertamento nella loro veste di atti esecutivi ovvero dopo che hanno acquistato efficacia esecutiva e quindi si deve procedere alla riscossione coattiva o all'affidamento al soggetto che cura la riscossione coattiva
- Prima l'atto soggiace alla sospensione del versamento legata alla sospensione del termine per presentare ricorso contenuta nell'art. 83 D.L. 18/2020

Quali atti rientrano nell'ambito dell'art. 68?

(PER L'ENTE IMPOSITORE COMUNE)

Anno imposta	Termine accertamento	Termine titolo esecutivo	Nuovo termine titolo esecutivo	Art 12 D.Lgs. 159/2015
2011	31/12/2016	31/12/2019	31/12/2019	No sospensione
2012	31/12/2017	31/12/2020	31/12/2023	Comma 2
2013	31/12/2018	31/12/2021	31/12/2023	Comma 2
2014	31/12/2019	31/12/2022	25/06/2024	Comma 1 e 3

Il richiamo dell'articolo 12 D.lgs 159/2015

- Art. 67 c. 4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori **si applica**, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **l'articolo 12 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.**
- Art. 68 c. 1 (...) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

D.lgs 159/2015 art 12

1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. Per le ingiunzioni di pagamento non in scadenza nel 2020 e 2021, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 per la durata del periodo di sospensione ovvero 542 giorni.

A cosa serve l'articolo 12?

razionalizzare e uniformare la disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali

1 c. **sospensione dei termini di versamento**, per un corrispondente periodo di tempo, dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione

2.co i **termini di prescrizione e decadenza** sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione

Il comma 3, infine, sancisce il **divieto di notifica** delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione

l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159

- 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, **che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione**

Problematiche dell'applicazione dell'art. 12 c.1 in relazione alla sospensione dei termini per i tributi locali

- La sospensione dei versamenti per i tributi locali non è prevista da alcuna norma
- La sospensione è prevista solo per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c. 2 attraverso il richiamo della operatività dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015 (nella sua interezza)...

N.B. I versamenti IMU in autoliquidazione non sono stati sospesi
Previste solo esenzioni per determinate categorie e requisiti

Sospensione ex art 68

- L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, al comma 1 prevede infatti la sospensione, tra gli altri, dei termini dei versamenti derivanti dagli atti impositivi alle ingiunzioni di cui al [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'[articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)
- La previsione del “ventaglio” 8 marzo-31 maggio, unitamente alle peculiarità della riscossione da atti impositivi, è suscettibile di generare un ampio arco temporale della sospensione

Analizziamo il comma 792 lettera a)

- l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni **DEVONO contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso**, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, **all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati**, oppure, **in caso di tempestiva proposizione del ricorso**, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **concernente l'esecuzione delle sanzioni**, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente **l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari** nonché **l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste**, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente **in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni**, ai sensi del regolamento, se adottato dall'ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. **Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica;**
- la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, **nei termini di cui ai periodi precedenti**, sulla base degli atti ivi indicati;

Ambito di applicazione temporale, comma 792

792. Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), **emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data** in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:....

DEVONO contenere anche l'intimazione ad adempiere, (...), l'indicazione dell'applicazione delle

La disciplina dell'accertamento esecutivo contiene una serie di prescrizioni che non consentono più la emissione di avvisi di accertamento secondo le previsioni previgenti



disposizioni (...) **concernente l'esecuzione delle sanzioni,**

Gli atti **DEVONO** altresì recare espressamente **l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari** nonché **l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata**

E gli avvisi emessi fino al 31/12/2019?

avvisi di
accertamento
emessi fino al
31/12/2019



non hanno
funzione esecutiva



è necessario un
ulteriore atto
per procedere
alla riscossione
coattiva.

Le ingiunzioni
fiscali hanno
nuovo
contenuto

Nuovo contenuto per le Ingiunzioni fiscali

Comma 804

Le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792

Nuovo contenuto per le Ingiunzioni fiscali

Nel periodo di transizione tuttavia l'ingiunzione dovrà rispettare inoltre la specifica disciplina "integrativa" che prevede:

- il limite di 10 euro per l'acquisto dell'efficacia esecutiva disposto dal comma 794;
- L'invio di un sollecito di pagamento entro 30 o 60 giorni per il recupero degli importi rispettivamente fino a 1.000 euro o fino a 10.000 euro disposto dal comma 795;
- La dilazione prevista e disciplinata dai commi 796, 797, 798, 799, 800 e 801;
- La disciplina degli interessi prevista dal comma 802;
- L'applicazione degli oneri della riscossione a carico del debitore e delle spese di notifica ed esecutive disciplinate dal comma 803.

Avvisi emessi dal 1 gennaio 2020 per qualsiasi anno di imposta

avvisi di
accertamen
to emessi
dal
1/1/2020



hanno
funzione
esecutiva



non è
necessario
nessun
ulteriore atto
per
procedere
alla
riscossione
coattiva

QUALI SONO I TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO?

- ART 67 C.1 SOSPENSIONE dell'attività di accertamento degli uffici degli enti impositori
- l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la sospensione dell'art. 67 determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 85giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020 (circolari 6/e E 11/e 2020)

QUALI SONO I TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO?

- l'art. 157, c.1, del D.L. 34/2020 che esclude dal computo del periodo di decadenza quello di sospensione dell'art. 67, c,1, D.L. 18/2020

In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, (...) , per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (...) scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Quindi?

- TUTTI i termini di decadenza degli avvisi di accertamento anche dei tributi locali sono sospesi dal 08/03/2020 al 31/05/2020 e quindi si allungano di 85 giorni

E per la riscossione?

- I versamenti da effettuare entro la fine del mese successivo alla fine della sospensione in unica soluzione (31/01/2021)

D.L.129/2020 Nuovi termini per la riscossione

Con il D.L. 129/2020 si ha la proroga:

- dei versamenti sospesi che devono essere effettuati entro il 31 gennaio 2021
- del divieto di notifica delle cartelle di pagamento e delle ingiunzioni fiscali fino al 31/12/2020
- di 12 mesi del termine per la notifica delle cartelle di pagamento previsto ai(9 fini del discarico per inesigibilità mesi dalla consegna del ruolo, art. 19, c. 2, let. a, D.Lgs112/1999)
- di 12 mesi del termine di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento scadenti nel 2021 (LA NORMA NON RICHIAMA LE INGIUNZIONI FISCALI)
- Dell'applicazione dell'art. 12, c. 2, D.Lgs 159/2015 ai termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento scadenti del 2020 (NON SONO RICHIAMATE LE INGIUNZIONI FISCALI)

D.L.129/2020 Nuovi termini per le azioni cautelari ed esecutive

- sospensione dei pignoramenti su stipendi e pensioni fino al 31/12/2020
- sospensione delle azioni cautelari ed esecutive fino al 31/12/2020
- Sospensione delle verifiche degli inadempimenti cartelle esattoriali per pagamenti di importo superiori a € 5.000,00 fino al 31/12/2020
- Notifica vietata fino al 31/12/2020
- Pagamenti scadenti nel periodo 8/3/2020- 31/12/2020 sospesi fino al 31/12/2020 (scadenti il 31/01/2021)
- Quale termine di decadenza si applica per la notifica delle ingiunzioni scadenti nel periodo di sospensione (art. 1, c. 163, L. 296/2006)?
- Il comma 1 o il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs 159/2015? L'art 68 indica l'itero art 12!

COMMA 1: 229 GG COMMA 2

COMMA 2: 31/12 del 2° ANNO SUCC AL TERMINE SOSPENSIONE

La riscossione locale:
Le disposizioni emergenziali del D.L. 189/2016
(decreto sisma)

Quanti sono i decreti sisma?

Primo Decreto Legge n. 189 del 17/10/2016 - G.U. n. 244 del 18/10/2016

- rettifica primo Decreto Legge - G.U. n. 248 del 22/10/2016

Secondo Decreto Legge n. 205 del 11/11/2016 - G.U. n. 264 del 11/11/2016

G.U. n. 294 del 17/12/2016 - Conversione in Legge con modificazioni del DL 189 del 17/10/2016 e testo aggiornato

Terzo Decreto Legge n. 8 del 09/02/2017 - G.U. n. 33 del 09/02/2017

G.U. n. 84 del 10/04/2017 - Conversione in Legge con modificazioni del DL 8 del 09/02/2017 e testo aggiornato

L'art. 48, comma 1, lettera b), D.L. 189/2016, vigente dal
16/10/2016 fino al 18/12/2016, stabiliva che:

“Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016,, **sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:**

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e **i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;**

Tale norma è stata modificata in sede di conversione nel modo seguente (testo vigente dal 18/12/2016, fino alla sua abrogazione operata **dall'art. 11, comma 2, lettera a, del D.L. 8/2017**):

L'art. 48, comma 1, lettera b), D.L. 189/2016 vigente dal 16/10/2016 fino al 10/2/2017, stabiliva che:

“Nei Comuni di cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2016,, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i

termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni”.

Il testo di cui sopra è stato abrogato il 10/02/2017, con l'entrata in vigore **dell'art. 11, comma 2, del D.L. 8/2017** il quale stabilisce che “Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, **i termini per la notifica delle cartelle di pagamento** e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **nonche' le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020”.**

(legge finanziaria 2019 (art. 1 c. 994, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

TERMINI PER NOTIFICARE AVVISI DI ACCERTAMENTO

I termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali pendenti alla data del 16/10/2016 o del 18/12/2016 sono rimasti sospesi fino al 30/11/2017 o al 31/12/2017 e hanno ripreso a decorrere dal 1 gennaio 2020.

ANNO IMPOSTA	TERMINE ACCERTAMENTO	PERIODO SOSPENSIONE SISMA 16/10/2016 AL 31/12/2017 ALLEGATO 1	PERIODO SOSPENSIONE SISMA 18/12/2016 AL 31/12/2017 ALLEGATO 2	GIORNI DA MATURARE AL 31/12/2017 (01/01/2018- 31/12/2019)	NUOVO TERMINE COMUNI ALLEGATO 1	NUOVO TERMINE COMUNI ALLEGATO 2
2014	31/12/2019	379 GG	442 GG	730 GG	14/01/2023	18/03/2023

PER EFFETTO DEL CURA ITALIA ART 67
+85 GG

ANNO IMPOSTA	NUOVO TERMINE ACCERTAMENTO COMUNI ALLEGATO 1	NUOVO TERMINE ACCERTAMENTO COMUNI ALLEGATO 2
2014	09/04/2023	11/06/2023

LA RIPRESA DEI VERSAMENTI

entro il **16/12/2017**, per i soggetti diversi dalle persone fisiche
entro il **15/01/2020** per le persone fisiche, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.L. 189/2016 (con le modifiche in seguito apportate prima dal D.L. 8/2017, poi dal D.L. 50/2017, poi con la proroga disposta dall'art. 1, comma 736, della L. 205/2017, con l'art. 1, del D.L. 29/05/2018, n. 55, con la L. 30/12/2018, n. 145, con il D.L. 32/2019 e il D.L. 14/10/2019, n. 111).

In base all'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 “Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto

essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”, per quanto riguarda **i versamenti sospesi del 2016 il termine di decadenza decorre dall’anno di sussistenza dell’obbligo di ripresa** dei versamenti.

Per quanto attiene invece ai versamenti scadenti prima (come ad esempio la prima rata 2016), sia a voler far decorrere il termine di decadenza dalla scadenza del versamento e sia a volerlo far decorrere dalla fine del periodo d’imposta, lo stesso risulta ricadere nel periodo di sospensione sopra richiamato, previsto dall’art. 11, c. 2, del D.L. 8/2017, riprendendo a decorrere dal 1° gennaio 2020.

il termine originariamente scadente il 31/12/2021, è rimasto sospeso nel periodo 1-1/2017-31/12/2019, allungandosi quindi almeno di 3

anni (a cui si aggiunge la sospensione COVID), mentre per la seconda rata il calcolo del quinto anno successivo decorre dal 2017 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche), scadendo quindi il 31/12/2022 - a cui va aggiunta la sospensione COVID di 85 gg - e dal 2020 per le persone fisiche con versamento scadente il 15/1/2020, scadendo quindi 31/12/2025 (a mente dell'art. 1, comma 161, L. 296/2006).

Grazie per l'attenzione

